Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 4 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 170

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARTOLOMASI Sergio, nato a Modena il 29 aprile 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo combattente, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo in numerose azioni. Nel corso del combattimento per la liberazione di Modena, era di esempio e di incitamento ai compagni di lotta finchè non cadeva da prode crivellato di colpi. — Saliceta San Giuliano, 22 aprile 1945.

(359)

Decreto presidenziale 6 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 15

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FREDDI Dante di Vittorio, nato a Reggiolo il 28 settembre 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso organizzatore della Resistenza, scoperto dal nemico, incurante di sè, si preoccupava degli uomini della propria formazione, che provvedeva ad avvertire per evitarne la cattura. Arrestato e sottoposto alle sevizie più crudeli, non faceva la più minima rivelazione che potesse compromettere i compagni di lotta. Condannato alla pena capitale, affrontava il plotone di esecuzione con indomita fierezza mentre era presente suo fratello, portato sul luogo dell'esecuzione per assistere a tanto strazio. — Reggiolo, 29 dicembre e1944.

(360)

Decreto presidenziale 3 luglio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 141

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TORELLI Plinio nato a Poviglio il 2 agosto 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Per evitare l'accerchiamento della formazione di cui faceva parte si portava temerariamente, con pochi uomini, alle spalle del nemico che attaccava provocandone lo sbandamento. Espostosi al fuoco avversario in zona scoperta, colpito in fronte cadeva esanime al suolo. — Cadelbosco Sopra, 24 aprile 1945.

(362)

Decreto presidenziale 24 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 65

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERINI Renato nato a Palanzano (Parma) l'11 giugno 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano, incurante del pericolo, durante una azione di rastrellamento si portava là dove maggiore era il pericolo, prodigandosi fin tanto che non veniva gravemente colpito da numerosi colpi di arma da fuoco. A seguito delle ferite riportate, perdeva la vita. — Zona di Fidenza, 30 luglio 1945.

(358)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1962, n. 1968.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche o di pubblico interesse - Sezione italiana del CIRIEC », con sede in Milano.

N. 1968. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata « Centro italiano di ricerche e d'informazione sulla economia delle imprese pubbliche o di pubblico interesse - Sezione italiana del CIRIEC », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. 1969.

Autorizzazione al « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto » ad acquistare un immobile.

N. 1969. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto », viene autorizzato ad acquistare dai signori Apolloni Alfonso e Terzo per il prezzo di L. 248.000.000 (duecentoquarantottomilioni) uno stabile, ad uso di civile abitazione, sito in Roma, nella via Statilio Ottato, n. 86, meglio descritto nell'atto di compra-vendita redatto in Roma il giorno 14 settembre 1960 - rep. n. 33.860 - dalla dott.ssa Marianna Della Porta, coadiutore temporaneo - giusta deliberazione presidenziale del 19 agosto 1960 - del dott. Giuseppe Pampersi, notaio, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma e Velletri.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1970.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località San Brancato del comune di Sant'Arcangelo (Potenza).

N. 1970. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 20 maggio 1962, integrato con quattro postille senza data e dichiarazione del 16 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località San Brancato del comune di Sant'Arcangelo (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1971.

Autorizzazione alla Cassa di Risparmio di Roma, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1971. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa di Risparmio di Roma, con sede in Roma, viene autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del vigente Codice civile, ad accettare la donazione disposta con atto notarile 16 novembre 1960 (registrato a Roma - Ufficio atti pubblici il 22 novembre 1960, al n. 1171) dall'avv. Luigi Adolfo Miglioranzi, consistente nella somma di L. 50.000.000 in titoli di Stato, onde costituire un fondo destinato ad alleviare tempestivamente e con umana comprensione le condizioni di bisogno di persone occasionalmente colpite da squilibri finanziari.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 8. — VILLA

LEGGE 26 gennaio 1963, n. **91**.

Riordinamento del Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di « Club alpino italiano ».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonchè per il recupero delle salme dei caduti.

Art. 3.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

Art. 4.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Art. 7.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato,

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — GUI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 92.

Autorizzazione della spesa di L. 6.600.000.000 per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia, il cui importo è preventivato in 7,6 miliardi di lire, è autorizzata la spesa di 6,6 miliardi di lire da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 400 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63, di 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1963-64, di 2 miliardi negli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1965-66 e di 1 miliardo e 200 milioni nello esercizio finanziario 1966-67.

La residua spesa di 1 miliardo di lire sarà sostenuta dagli enti locali interessati e sarà detratta dai contributi che risulteranno in definitiva dovuti dagli enti locali medesimi ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere di navigazione interna della idrovia Padova-Venezia sarà affidata in concessione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni delle opere.

Al consorzio indicato nel comma precedente sarà affidato l'esercizio degli impianti relativi alle opere di navigazione della idrovia in questione. La convenzione per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonchè i rapporti tra il concessionario e l'Amministrazione statale interessata saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

I lavori di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere eseguiti prescindendo dall'osservanza del disposto dell'articolo 11 del regio decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Art. 4.

Quanto attiene agli espropri delle aree necessarie alla sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia, alla adozione dei piani delle aree delle zone contigue alla linea navigabile per lo sviluppo industriale e commerciale, nonchè le modalità per le indennità delle espropriazioni, sono regolati dalle norme previste agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni tanto nell'esercizio corrente quanto in quelli successivi, sino alla concorrenza globale di 6,6 miliardi di lire.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura della spesa di 400 milioni afferenti all'esercizio 1962-63 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento disposto nel capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, concernente i fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI — LA MALFA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 93.
Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 94.
Modifica dell'art. 1235 del Codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo dell'articolo 1235 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonchè riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo è compreso;

2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonchè riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 95.
Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti:

« Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della ispettrice.

Della Commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il medico provinciale o un suo delegato, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare ».

Il quinto comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a settantesimi ed ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi ».

Art. 3.

L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, numero 918, è sostituito dal seguente:

« I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente generale della C.R.I. ed approvati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della difesa ».

Art. 4.

E' abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 96.

Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare i capitani di complemento della Arma dei carabinieri che si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi da non meno di 10 anni siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 45° anno di età.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

50 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera *c*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la Commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 5.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 4.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso e nominati capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri anche in soprannumero all'organico del grado, ed assumono l'anzianità assoluta attribuita all'ultimo pari grado iscritto nel ruolo nell'anno in cui viene espletato il concorso. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito con le prime vacanze che si formeranno nel grado per effetto delle promozioni al grado superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 97.

Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 98.

Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, nonchè i fabbricati, i terreni, le installazioni e le altre pertinenze di proprietà dello Stato attualmente in uso alla Cartiera di Foggia, entrano a far parte, come fondo di dotazione, del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Gli atti ed i contratti posti in essere per le operazioni di trasferimento all'Istituto dei beni considerati dal precedente articolo e per il finanziamento, la costruzione dei nuovi locali ed il trasferimento degli impianti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di registro ed ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso concluso ad Atene il 28 novembre 1959 e dello scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962.

Il 2-5 febbraio 1963, in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962, n. 1850, relativo all'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso ad Atene il 28 novembre 1959, e dello scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, si è proceduto in Roma allo scambio delle notifiche concernenti l'avvenuto completamento degli adempimenti richiesti dai rispettivi ordinamenti, previsto dall'art. 4 dell'Accordo suddetto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 4 dell'Accordo, questo e lo scambio di Note sono entrati in vigore il 5 febbraio 1963.

(1051)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio stesso anno è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 15 luglio 1960 dall'ex operaia Panini Rosanna nata Pieri avverso il denegato mantenimento in servizio oltre il limite di età.

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,83	620,70	620,75	620,71	620,70	620,77	620,68	620,75	620,75	620,70
$ Can.	575,90	575,85	576,10	575,95	575,25	575,91	575,90	576 —	575,97	575,80
Fr. Sv.	143,59	143,52	143,52	143,50	143,54	143,57	143,47	143,50	143,55	143,48
Kr. D.	89,93	89,95	90 —	89,98	89,95	89,94	89,98	89,90	89,95	89,90
Kr. N.	86,89	86,90	86,90	86,88	86,85	86,89	86,88	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,77	119,72	119,80	119,73	119,75	119,78	119,72	119,75	119,77	119,75
Fol.	172,42	172,36	172,38	172,345	172,40	172,40	172,335	172,40	172,38	172,35
Fr. B.	12,46	12,455	12,4650	12,4590	12,45875	12,46	12,45	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,70	126,68	126,66	126,6825	126,73	126,69	126,68	126,70	126,69	126,68
Lst.	1740,01	1739,95	1740,10	1739,90	1739,75	1739,87	1739,80	1740 —	1739,80	1739,90
Dm. occ.	155,20	155,18	155,20	155,175	155,15	155,21	155,155	155,15	155,21	155,18
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,0350	24 —	24,04	24,0325	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,70	21,69	21,73	21,695	21,70	21,70	21,69	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 25 febbraio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	115,775
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,695
1 Dollaro canadese	575,925
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	86,88
1 Corona svedese	119,725
1 Fiorino olandese	172,34
1 Franco belga	12,454
1 Franco francese	126,681
1 Lira sterlina	1739,85
1 Marco germanico	155,165
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,692

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1963, numero 37627/9374, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Alvisi Paolo, nato in Barletta il 25 novembre 1911, Alvisi Rinaldo, nato in Barletta il 4 agosto 1907, Alvisi Enrico, nato in Barletta il 25 dicembre 1930, Alvisi Luisa, nata in Barletta il 20 luglio 1933 e Alvisi Francesco-Paolo, nato in Barletta il 18 dicembre 1942, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 3.614 riportate in catasto alle particelle numeri 92-*h*, 92-*s* e 92-*v* del foglio di mappa numero 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 464, 473 e 476.

(851)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via Flavia n. 6, nei giorni 20 e 21 marzo 1963, alle ore 8,30.

(1090)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.